

Del. n. 184/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 16 novembre 2016;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del Comune di **BIBBONA (LI)**, con deliberazione del 7 settembre 2016, n. 88;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 7 settembre 2016;

VISTA le delibere del Consiglio comunale del 28 ottobre 2016, n. 47 e 49, adottate dall'ente per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015 e, in particolare, per la corretta determinazione della parte destinata e libera del risultato di amministrazione nonché per il ripiano del disavanzo di amministrazione (extradeficit) accertato dalla Sezione;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 16 novembre 2016;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. – RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione della parte destinata agli investimenti accertata al 1 gennaio 2015.

In relazione a tale parte destinata, ammontante a 1.252.679,25 euro (riga "m" dell'allegato 5/2 delibera GC n. 74/2015) è stata rilevata la non corretta definizione delle quote accertate al 1 gennaio 2015 rispetto a quanto definito in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2014.

In sede istruttoria è emerso, infatti, che la parte destinata ad investimenti del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 risulta costituita unicamente dall'avanzo generato dalle cancellazioni definitive di residui passivi di parte capitale (di cui all'allegato "E" alla sopra citata delibera 74/2015), pari a 1.252.679,25 euro, che l'ente ha dichiarato di aver ricollocato integralmente nelle poste destinate ad investimento, mentre non risultano ricostituite le somme vincolate nel fondo per spese in conto capitale in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2014 (delibera CC n. 12/2015), pari a 502.317,26 euro.

Quindi, dall'esame condotto dalla Sezione è emerso che la corretta composizione del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 risulta essere la seguente:

<i>Risultato di amministrazione 1.1.2015</i>	<i>da atto GC n. 74/2015</i>	<i>rideterminato dalla Sezione</i>	<i>somme non vincolate</i>
<i>a) Parte accantonata</i>	<i>1.195.568,18</i>	<i>1.195.568,18</i>	
<i>b) Parte vincolata</i>	<i>308.889,54</i>	<i>308.889,54</i>	
<i>c) Parte destinata agli investimenti</i>	<i>1.252.679,25</i>	<i>1.754.996,51</i>	<i>- 502.317,26</i>
<i>d) Parte disponibile</i>	<i>279.153,55</i>	<i>- 223.163,71</i>	
<i>totale</i>	<i>3.036.290,52</i>	<i>3.036.290,52</i>	<i>- 502.317,26</i>

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione riaccertato, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo all'1.1.2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti. Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese correnti.

L'ente, in sede di contraddittorio cartolare, ha confermato l'irregolarità riscontrata dalla Sezione dichiarando che questa si è determinata "a seguito di un'errata trasposizione dei dati". La Giunta comunale, in data 31 agosto 2016, n. 145, ha altresì provveduto alla rettifica della propria delibera n. 74/2015, modificando le componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 così come accertate dalla Sezione.

Quanto sopra rilevato inoltre determina, pur in presenza di un risultato formale positivo, l'emergere di un disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015, pari a - 223.163,71 euro, per il quale l'ente dovrà provvedere alla definizione e ripiano del disavanzo (c.d. extradeficit).

La Sezione, in relazione a quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente, in relazione all'extradeficit accertato, dovrà provvedere al suo finanziamento con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero con le modalità previste dal d.m. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nell'apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà quindi aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato di amministrazione e del disavanzo, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre

in conseguenza degli obblighi di finanziamento dello stesso disavanzo derivante dal riaccertamento. L'atto consiliare adottato e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo."

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.l.gs. 126/2014;

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il d.lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del TUEL e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, in riferimento alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, al conseguente risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 e al maggiore disavanzo, l'ente ha provveduto come segue:

1. alla riapprovazione della composizione interna del risultato di amministrazione riaccertato al 1 gennaio 2015 rideterminando la parte destinata ad investimenti in 1.754.996,51 e la parte disponibile in -223.163,71;

2. alla determinazione del maggior disavanzo (extradeficit), pari a -223.163,71 euro, scaturito dalla rideterminazione del risultato riaccertato al 1 gennaio 2015, e al conseguente ripiano rateizzato in anni 30, secondo le disposizioni del d.lgs. 118/2011 e del successivo d.m. 2 aprile 2015, dal 2015 al 2044, con l'individuazione della rata annuale di 7.438,79 euro;

3. per le rate di ripiano previste per la programmazione 2016-2018 l'ente ha stanziato risorse correnti, con contestuale variazione di bilancio contenuta nella delibera CC n. 47/2016;

4. per quanto concerne il finanziamento della prima rata del ripiano, riguardante l'annualità 2015, pari a 7.438,79 euro, l'ente ha attestato che l'esercizio 2015 non ha consentito la copertura della suddetta rata annuale riportando a consuntivo un disavanzo sostanziale di amministrazione pari a - 387.975,33 euro. Il maggior disavanzo al 1 gennaio 2015 risulta quindi incrementato di 172.250,42 euro. In conseguenza di ciò, tale peggioramento del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall'ente come effettivo disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del TUEL e previsto il relativo ripiano nel triennio successivo 2016-2018, con quote annuali costanti di 57.416,81 euro;

5. per quanto concerne la fonte di finanziamento del disavanzo di amministrazione sostanziale al 31/12/2015 l'ente ha individuato le entrate correnti del bilancio e il contenimento della spesa, indicando altresì l'attivazione di forme di controllo del recupero delle entrate e di monitoraggio dello stato di disavanzo complessivo, al fine di verificare l'effettivo concretizzarsi delle minori spese tali da garantire la corretta e completa copertura del disavanzo di amministrazione.

RITENUTO

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in ordine alla quantificazione della parte destinata ad investimenti, risultano idonei poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione, nelle sue componenti destinate e libere, dopo il riaccertamento straordinario;

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato al 1 gennaio 2015, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del d.m. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando gli strumenti previsti dal d.m. 2 aprile 2015;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014 come definito a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta quantificazione della parte destinata ad investimenti e alla rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'IDONEITA' degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel tempo rinviando alle successive attività del controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle

autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 16 novembre 2016

Il relatore
Marco Boncompagni



Il presidente
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **17 NOV. 2016**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli

